

La protezione dei dati personali

PER GLI ENTI NO-PROFIT



Comitato di Gestione
per il Fondo Speciale
per il Volontariato



Provincia Autonoma di Bolzano
Alto Adige – Presidenza
Ufficio Affari di Gabinetto

INDICE

1. Introduzione e fonti normative	pag. 3
2. Principi fondamentali nel trattamento dei dati	pag. 3
3. Le parole chiave	pag. 4
4. Informativa	pag. 4
5. Ulteriori regole che gli enti no-profit devono rispettare	pag. 5
6. Soggetti che effettuano il trattamento	pag. 7
7. Misure di sicurezza	pag. 8
8. Violazioni al Codice	pag. 9

1. Introduzione e fonti normative

Il diritto di mantenere il controllo sulle proprie informazioni è un'esigenza che nella società moderna si è sempre più accentuata negli ultimi decenni. Costituisce dunque un'esigenza imprescindibile che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

A tal fine il legislatore nazionale ha emanato diverse disposizioni normative, anche in esecuzione di direttive comunitarie. Nel corso degli anni però il numero di tali disposizioni è aumentato a dismisura, tanto da rendere la materia di non facile comprensione. Per ovviare a tale problematica il legislatore ha, opportunamente, emanato il cosiddetto "Codice in materia di protezione dei dati personali", di seguito denominato Codice, che ha, da un lato, unificato tutte le precedenti disposizioni frammentarie e, dall'altro lato, introdotto alcune novità. Il Codice è stato emanato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed è vincolante per chiunque eserciti la propria attività sul territorio dello Stato italiano, dunque anche per tutti gli enti no-profit. Il Codice è consultabile sul sito del Garante per la protezione dei

dati personali (www.garanteprivacy.it alla voce "normativa"), una traduzione in lingua tedesca è consultabile sul sito dell'Ufficio questioni linguistiche (www.provincia.bz.it/avvocatura/0302/de/uebersetze.htm).

2. Principi fondamentali nel trattamento dei dati (artt. 3 e 11 Cod.)

Il Codice, nel suo intento di tutelare quanto più possibile la dignità individuale di tutte le persone, è basato sui seguenti principi fondamentali:

- la necessaria limitazione del trattamento dei dati personali, ovvero la liceità del trattamento dei soli dati indispensabili (intendendosi per indispensabili i dati non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati);
- una tutela rafforzata in tutti i casi in cui i dati personali vengano trattati tramite sistemi informativi;
- la necessaria attenzione che i dati trattati siano esatti, completi, aggiornati e non conservati per un periodo di tempo superiore a quello necessario;

Il mancato rispetto di questi principi determina l'illegittimità del trattamento dei dati.

3. Le parole chiave

(art. 4 Cod.)

Trattamento: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;

Dato personale: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

Dati sensibili: i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

Diffusione: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

Comunicazione: il dare conoscenza dei

dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

4. Informativa

(art. 13 Cod.)

L'ente no-profit prima di procedere al trattamento dei dati deve informare la persona della quale sono raccolti i dati personali, oralmente o per iscritto, circa gli elementi indicati all'art. 13 del Codice. I più importanti sono:

- le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- il diritto dell'interessato di accedere ai dati personali, diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, ecc... dei dati personali; il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento

dei dati personali e all'invio di materiale pubblicitario;

- gli estremi identificativi del titolare e, se designato, del responsabile.

Ogni ente no-profit persegue proprie finalità e modalità nel trattamento dei dati: ne consegue che non è possibile predisporre un'informativa standard valida per tutti gli enti. L'informativa, infatti, ha lo scopo di informare l'interessato circa il concreto trattamento dei dati ad esso relativi, che, necessariamente, varia di ente in ente.

5. Ulteriori regole che gli enti no-profit devono rispettare (artt. 23 – 27 Cod.)

5.1 Prima di trattare dati personali comuni l'ente deve sempre chiedere il consenso scritto dell'interessato o quanto meno documentare per iscritto il suo consenso espresso. A tale regola generale fanno eccezione alcuni casi specifici in cui il consenso non è richiesto (art. 24 del Codice). I casi più importanti sono, quando il trattamento:

- è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
- è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;

- riguarda dati provenienti da fonti a conoscibilità generalizzata (pubblici registri, elenchi o documenti conoscibili da chiunque);
- è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo;
- con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa.

5.2 a) Se invece l'ente, oltre a trattare dati personali comuni, tratta anche dati sensibili, per regola generale deve chiedere il consenso scritto dell'interessato (non solo quindi documentare per iscritto il consenso) e ottenere la previa autorizzazione del Garante, ovvero dell'autorità istituita per vigilare sull'applicazione del Codice.

La richiesta di autorizzazione deve essere formulata utilizzando esclusivamente il modello predisposto dal Garante. La richiesta può essere trasmessa per via telematica, mediante fax o lettera raccomandata. Il Garante

comunica la decisione adottata, comprese specifiche misure ed accorgimenti che il titolare del trattamento è tenuto ad osservare, entro 45 giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto.

L'autorizzazione del Garante può essere rilasciata anche in forma generale relativamente a determinate categorie di titolari o di trattamenti. A tal proposito è opportuno ricordare che il Garante in data 21.12.2005 ha emanato due autorizzazioni generali che sono di interesse per gli enti no-profit: le autorizzazioni n. 2/2005 e 3/2005. Esse autorizzano gli enti no-profit a trattare i dati sensibili per scopi previsti nelle rispettive norme statutarie. Entrambe le autorizzazioni generali scadono il 30.6.2007. Fino a tale data quindi i titolari del trattamento che rientrano nell'ambito di applicazione delle autorizzazioni generali citate non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione al Garante, qualora il trattamento venga effettuato conformemente alle prescrizioni indicate nelle autorizzazioni stesse. Le autorizzazioni sono consultabili sul sito internet del Garante (www.garanteprivacy.it alla voce "normativa").

b) Vi sono poi casi in cui i dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, però sempre previa autorizzazione del Garante (vedi sopra).

I casi più importanti sono:

- quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati all'esterno o diffusi e l'ente, associazione od organismo determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati;
 - quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo.
- c)** Inoltre non è necessario acquisire né il consenso scritto né l'autorizzazione del Garante se il trattamento riguarda:
- dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori delle medesime confessioni;

- dati relativi l'adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria.

5.3 È in ogni caso vietata la diffusione di dati idonei a rilevare lo stato di salute.

5.4 Cessazione dell'attività

Nel caso in cui l'ente non profit cessi la propria attività, con conseguente cessazione in via definitiva dell'intero complesso di operazioni concernenti il trattamento dei dati personali, l'articolo 16 del Codice prescrive che i dati siano:

- distrutti;
- ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
- conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione;
- conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o scientifici.

5.5 Revocabilità del consenso

La normativa in materia di privacy non prevede esplicitamente la revocabilità del consenso. L'articolo 7 del Codice prevede però due rimedi sostanzialmente affini:

- il diritto di ottenere la cancellazione,

la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge;

- il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali. L'esercizio di tale diritto prescinde dalla violazione di legge, è però subordinato alla verifica della sussistenza di motivi legittimi.

6. Soggetti che effettuano il trattamento

(artt. 28 – 30 Cod.)

Il Codice attribuisce ai diversi soggetti qui di seguito elencati obblighi e diritti in relazione al trattamento dei dati:

Titolare del trattamento: negli enti non-profit è titolare l'ente nel suo complesso o l'unità periferica che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità, sulle modalità del trattamento di dati personali e sugli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;

Responsabile: è il soggetto che il titolare può proporre al trattamento dei dati e che per esperienza, capacità e affidabilità fornisce idonea garanzia del pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza. Il responsabile si deve attenere alle istruzioni del titolare e i suoi compiti sono specificati per iscritto da quest'ultimo al momento della nomina.

Incaricato: è la persona fisica che effettivamente compie le operazioni di trattamento dei dati personali. Essa deve necessariamente essere autorizzata per iscritto dal titolare o dal responsabile. L'incaricato opera sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.

Interessato: è la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali.

7. Misure di sicurezza

(artt. 31 – 36 Cod. e allegato B Cod.)

Il titolare del trattamento è responsabile che i dati personali oggetto di trattamento siano custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante idonee misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.

Il Codice prescrive in dettaglio quali siano le cosiddette misure minime idonee ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali, distinguendo tra trattamenti effettuati con e senza l'ausilio di strumenti elettronici.

a) Il trattamento effettuato senza l'ausilio di strumenti elettronici è regolato dall'articolo 35 del Codice. Le più importanti misure minime sono:

- l'aggiornamento periodico (almeno annuale) dell'individuazione scritta

dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;

- la previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti.

b) Il trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici è regolato dall'articolo 34 del Codice. Le più importanti misure minime sono:

- l'aggiornamento periodico (almeno annuale) dell'individuazione scritta dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici,
- la protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici (ad esempio tramite la predisposizione di password) e,
- nel caso in cui vengano trattati dati sensibili, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza. Quest'ultimo è da conservare presso la sede dell'ente no-profit e deve contenere tutte le informazioni di cui al punto 19 dell'allegato B del Codice. Lo stesso deve essere aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno ed essere menzionato nella relazione accompagnatoria del bilancio di esercizio, se dovuta.

Le informazioni più importanti che il documento programmatico sulla sicurezza deve contenere sono:

- l'elenco dei trattamenti di dati personali;
- la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati;
- l'analisi dei rischi che incombono sui dati;
- le misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;
- la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento.

8. Violazioni al Codice

(art. 15, artt. 161 – 172 Cod.)

Il Codice prevede in caso di violazioni alle sue disposizioni:

- conseguenze civilistiche: risarcimento del danno cagionato in seguito al trattamento di dati personali;
- sanzioni amministrative: da 3.000 a 90.000 Euro in caso di omessa o inidonea informativa all'interessato, indebita cessione di dati, omessa informazione o esibizione al Garante;
- sanzioni penali: esse sono relative al trattamento illecito di dati, alla falsità nelle dichiarazioni, all'omessa adozione delle misure di sicurezza e all'inosservanza di provvedimenti del Garante.



PROVINCIA AUTONOMA DI
BOLZANO – ALTO ADIGE

Ripartizione Presidenza – Ufficio Affari
di Gabinetto

Via Crispi, 3 – 39100 Bolzano

Tel.: +39 0471 412130/31

Fax: +39 0471 412139

e-mail: kabinett@provinz.bz.it

www.provinz.bz.it/praesidium/0101/index_d.asp



Comitato di Gestione
per il Fondo Speciale
per il Volontariato



Elaborazione testo

Avvocatura della Provincia
avv. dott. Michele Dagostin

Traduzione

Ufficio questioni linguistiche

Coordinamento

Ufficio Affari di Gabinetto

Copertina e impaginazione

Atelier Grafico, Bolzano

Stampa

Druckstudio Leo, Frangarto

Aggiornamento

Aprile 2006